

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2010
TESTO APPROVATO IL 05-02-2010

Art. - Istituzione del Fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e della sua qualità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo (articolo 4 Cost.) nonché la necessità di tutelarlo in tutte le sue forme e applicazioni (articolo 35 Cost.), contribuisce alla promozione del lavoro autonomo ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative indipendenti e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per la garanzia dei cittadini fruitori delle opere e dei servizi resi.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è istituito il Fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e della sua qualità.

3. Al Fondo di cui al comma 2 accedono le persone fisiche che esercitano in forma abituale, personale, diretta, in conto proprio ed al di fuori dell'ambito di direzione ed organizzazione altrui, un'attività economica o professionale a titolo oneroso. A titolo esemplificativo si considerano espressamente ricompresi nell'ambito di applicazione di questa legge:

- a) i piccoli imprenditori, intendendosi per tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
- b) gli esercenti una professione liberale indipendentemente dall'iscrizione ad un albo o elenco o ad una associazione professionale;
- c) gli agenti, i rappresentanti, e coloro che esercitano abitualmente un'attività riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del libro IV e V del codice civile nonché quelle atipiche che hanno ad oggetto un'attività personale resa senza vincolo di subordinazione a favore di terzi;
- d) gli associati in partecipazione il cui apporto consista nel lavoro proprio;
- e) i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, che svolgono la propria attività secondo le modalità di cui all'articolo 409 c.p.c. (prestazioni d'opera coordinata e continuativa), di cui all'articolo 61 decreto legislativo n. 276/2003 (lavoro a progetto), ovvero in regime di dipendenza economica, intendendosi per tale la situazione per cui il prestatore opera a favore di un committente dal quale deriva almeno il 75 per cento del suo reddito complessivo, senza avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e con organizzazione a proprio rischio.

4. La Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro e sentito il parere della competente Commissione consiliare, può individuare ulteriori categorie di soggetti ai fini dell'applicazione del presente articolo, fermi restando i requisiti tipologici di cui al comma 3.

5. Accedono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le Province che promuovono azioni e iniziative volte al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché le società di persone e le società di capitale le cui attività sono svolte in forma individuale e collettiva anche in forma cooperativa e formalizzate con l'apertura della partita IVA.

6. Le modalità di accesso al fondo e di erogazione dei relativi benefici sono stabilite, entro 90 giorni dall'approvazione del presente articolo, dalla Giunta regionale.

7. Costituiscono titolo preferenziale per l'accesso al fondo di cui al comma 2, le azioni che favoriscono ed incentivano:

- a) l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo ed indipendente, avviate nei settori del commercio e del turismo, dei servizi e della produzione in genere, con particolare attenzione ai giovani dai 18 ai 35 anni ed alle fasce deboli rappresentate, in particolare, da donne e lavoratori in difficoltà occupazionali;
- b) la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro quali la cura, la formazione e l'aggiornamento, prevista in primo luogo per i lavoratori di cui alla lettera e) del comma 3 e perseguita anche con l'erogazione di contributi economici;
- c) le attività di ricerca, innovazione e autoformazione dei lavoratori autonomi parasubordinati e/o economicamente dipendenti così come definiti dal presente articolo;
- d) prestiti d'onore ad un tasso di interesse agevolato, destinati a neo imprenditori/imprenditrici per lo stat-up di imprese a conduzione personale e l'avvio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, nonché destinati alle società di cui al comma 5 per l'acquisto di strumenti di lavoro.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.00,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate Upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2010.

numero e data presentazione EMENDAMENTO N. 19743 19 GEN 2010 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO	<input type="checkbox"/> approvato <input type="checkbox"/> respinto <input type="checkbox"/> ritirato <input type="checkbox"/> decaduto trattato nella seduta del <i>spazio riservato alla Segreteria regionale</i>
---	---

EMENDAMENTO	PDL N. 442	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2010
SUBEMENDAMENTO all'emendamento n.		<i>titolo del PDL in sintesi</i>

PRESENTATORI ~~GIANNI~~
GIANNETTI - SERRAVALLO - CORTI

<input type="checkbox"/> TITOLO	ARTICOLO	COMMA	LETTERA	NUMERO
---------------------------------	----------	-------	---------	--------

è soppresso è così sostituito è aggiunto

Art. 1 - Istituzione del Fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e della sua qualità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo (articolo 4 Cost.) nonché la necessità di tutelarlo in tutte le sue forme e applicazioni (articolo 35 Cost.), contribuisce alla promozione del lavoro autonomo ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative indipendenti e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamentali essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per la garanzia dei cittadini fruitori delle opere e dei servizi resi.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è istituito il Fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e della sua qualità.

3. Al Fondo di cui al comma 2 accedono le persone fisiche che esercitano in forma abituale, personale, diretta, in conto proprio ed al di fuori dell'ambito di direzione ed organizzazione altrui, un'attività economica o professionale a titolo oneroso. A titolo esemplificativo si considerano espressamente ricompresi nell'ambito di applicazione di questa legge:

- a) i piccoli imprenditori, intendendosi per tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
- b) gli esercenti una professione liberale indipendentemente dall'iscrizione ad un albo o elenco o ad una associazione professionale;
- c) gli agenti, i rappresentanti, e coloro che esercitano abitualmente un'attività riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del libro IV e V del codice civile nonché quelle atipiche che hanno ad oggetto un'attività personale resa senza vincolo di subordinazione a favore di terzi;
- d) gli associati in partecipazione il cui apporto consista nel lavoro proprio;
- e) i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, che svolgono la propria attività secondo le modalità di cui all'articolo 409 c.p.c. (prestazioni d'opera coordinata e continuativa), di cui all'articolo 61 decreto legislativo n. 276/2003 (lavoro a progetto), ovvero in regime di dipendenza economica, intendendosi per tale la situazione per cui il prestatore opera a favore di un committente dal quale deriva almeno il 75 per cento del suo reddito complessivo, senza avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e con organizzazione a proprio rischio.

4. La Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro e sentito il parere della competente Commissione consiliare, può individuare ulteriori categorie di soggetti ai fini dell'applicazione del presente